

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2554-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)
presentata alla Presidenza il 30 maggio 2002*

(Relatore: **LANDI di CHIAVENNA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 marzo 2002 (v. stampato Senato n. 673)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2554 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

LANDI di CHIAVENNA, Relatore.

ALLEGATO

Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Germania aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Bonn il 27 luglio 1966.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'articolo 1 stabilisce che il termine "film" comprende le opere cinematografiche, quelle di *fiction*, di animazione e i documentari.

L'articolo 2 prevede l'estensione al film di coproduzione italo-tedesca dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 3 prevede l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti, alle norme di procedura previste nell'allegato dell'Accordo.

L'articolo 6 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione dei film a registi, interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 8 definisce le modalità di partecipazione alle coproduzioni multilaterali.

L'articolo 9 prevede il rispetto di un equilibrio finanziario, creativo, artistico e tecnico nella realizzazione di un film in coproduzione.

L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.

L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno del personale tecnico e artistico dell'altro Paese contraente e per l'importazione temporanea del materiale cinematografico.

L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 13 specifica l'uso della dizione « coproduzione italo-tedesca » e « coproduzione tedesco-italiana ».

L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 15 fissa le deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali in materia di importazione, distribuzione e proiezione di film nei due Paesi.

L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 prevede una durata biennale dell'Accordo dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.

Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che gli oneri indicati all'articolo 3, comma 1, costituiscono limite massimo di spesa.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

